



Legge 190/2014, articolo 1, commi 254, 255 e 256 (579/2016)

Home / Legge 190/2014, articolo 1, commi 254, 255 e 256 (579/2016)



Quesito

Oggetto: quesito applicazione art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e art. 16, comma 1, lett. b e comma 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - sblocco fondi di ponderazione quote capitarie/orarie.

Con nota prot. n. 761 del 24/11/2015, Codesta SISAC ha fornito indicazioni in merito al quesito riguardante la prosecuzione della sospensione della quota in questione anche per l'anno 2015, come per gli anni 2010-2014, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) al DL n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e al DL n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011.

In detta nota viene disposto che <Proprio in ossequio alle conclusioni fornite dal MEF e sulla scorta delle vigenti disposizioni normative la SISAC ha segnalato che "... nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di rideterminazione qualitativa dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero". A far data dal 1 gennaio 2015, è quindi da ritenere superata la comunicazione della SISAC che afferiva unicamente al periodo 2010-2014.>

In particolare, la scrivente Struttura ritiene che il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie (AACCN medicina generale e pediatria di libera scelta) venga rideterminato considerando solo le quote degli assegni individuali dei medici/pediatri cessati nell'anno 2015, senza il recupero gli assegni individuali dei medici/pediatri cessati negli anni 2010-2014.

Contrariamente, la parte sindacale ritiene che a partire dall'anno 2015 nel fondo debbano confluire sia le quote degli assegni individuali dei medici/pediatri cessati nell'anno 2015 che le quote degli assegni individuali dei medici/pediatri cessati negli anni 2010-2014.

Si chiede, cortesemente, a Codesta S1SAC una precisazione in merito al fine di risolvere questa divergenza interpretativa.

[omissis]

Risposta

Roma, 11 febbraio 2016

Prot. n. 93/2016

Agli Assessorati regionali alla Sanità
SEDI

Oggetto: fondi di ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie AACCNN vigenti.

Facendo seguito a varie richieste pervenute da parte delle Regioni inerenti la questione in oggetto, questa Struttura ha corrisposto parere applicativo con propria nota prot. n. 761 del 24 novembre 2015 rappresentando che "a far data dal 1 gennaio 2015, sono quindi da ritenere superate le comunicazioni della SISAC" (ndr prot. n. 282 del 4 aprile 2012 e prot. n. 514 del 3 luglio 2012) inerenti la sospensione dei meccanismi di rideterminazione fondi di ponderazione qualitativa delle quote, come rappresentato dalla nota del MEF prot. n. 26186 del 28 marzo 2012.

Tale comunicazione non può in alcun modo influire sulle specifiche disposizioni normative, che non possono essere oggetto di parere della Struttura, la cui applicazione ed interpretazione sono affidate agli organismi istituzionali preposti; la nota SISAC prot. n. 761 del 24 novembre 2015 è meramente confinata alla necessità di rendere noto quanto sostenuto esplicitamente dall'Ordinamento vigente, ovvero la cessazione del periodo di sospensione della rideterminazione di quei particolari istituti contrattuali.

Tenuto conto dell'emersione di uno stato di diffisa difficoltà interpretativa del criterio inerente la stessa rideterminazione dei fondi ponderazione, anche in considerazione delle "linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema regioni-servizio sanitario nazionale" formalizzate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (rep. 15/42/CRO5/CI del 23 aprile 2015), si

comunica che questa Struttura provvederà a formulare una nuova specifica richiesta al Ministero dell'Economia per ottenere un chiarimento specifico.

[omissis]

****SEGUE NOTA SISAC A MEF ****

Roma, 15 marzo 2016

Prot. n. 231/2016

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Via XX settembre, 97
00187 Roma

Questa Struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 52, comma 27, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Nello specifico la SISAC provvede alla negoziazione degli accordi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali.

In attuazione dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come esplicitamente richiamato dalla medesima disposizione istitutiva, la SISAC provvede a fornire assistenza alle amministrazioni in merito all'applicazione delle eventuali clausole negoziali controverse.

Nello svolgimento di tale ultimo compito istituzionale giungono alla Struttura, da varie regioni, richieste di esplicitazione dei criteri applicativi delle disposizioni di cui all'oggetto al settore in rapporto di convenzionamento con il SSN.

Con nota prot. n. 72, del 26 gennaio 2012 questa Struttura provvedeva a richiedere a codesto spett.le Ispettorato, informazioni in merito all'applicazione delle norme in oggetto, in connessione con le previsioni contenute negli Accordi Collettivi Nazionali di settore (precisamente art. 59, lett. A, comma 5, ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, art. 58, lett. A, comma 5, ACN 15 dicembre 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta e art. 42, lett. B, comma 2, ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità) le quali dispongono l'incremento dei rispettivi fondi per la ponderazione qualitativa delle

quote capitarie/orarie con le quote di anzianità rese disponibili per effetto della cessazione di rapporti convenzionali.

Con propria comunicazione del 28 marzo 2012, prot. n. 26186, il Ragioniere Generale dello Stato corrispondeva alla richiesta di parere, rappresentando che le richiamate disposizioni finanziarie trovano applicazione anche al personale in rapporto di convenzionamento con il SSN.

Acquisito tale parere la SISAC con nota prot. n. 282 del 4 aprile 2012, comunicava a tutte le Amministrazioni del SSN che "nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 i meccanismi di rideterminazione dei rispettivi fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero".

In ogni caso, in modo del tutto dirimente ed in aderenza alle prospettazioni di questa Struttura ed alla risposta del MEF, la problematica ha trovato definitiva interpretazione del Legislatore con l'art. 15, comma 25 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Di recente sono pervenute nuove richieste da parte delle Amministrazioni regionali circa lo sblocco dei predetti meccanismi di ponderazione a fronte del venir meno delle disposizioni finanziarie di blocco.

In considerazione della difformità delle interpretazioni applicative che emergono, questa Struttura ipotizza di dover applicare le predette norme ritenendo che a far data dal 1 gennaio 2015 possano ricominciare ad affluire ai fondi di ponderazione le quote già destinate al personale cessato dal rapporto di convenzionamento con il SSN.

Nello specifico si ritiene che la sancita "sospensione senza possibilità di recupero" imponga l'impossibilità di considerare le quote che sarebbero dovute confluire nel fondo per tutto il periodo dal 2010 al 2014 (inclusi).

Il meccanismo negoziale in analisi avrebbe cioè già determinato il divieto di afflusso delle quote liberatesi in forza della cessazione di medici convenzionati nel periodo 2010-2014, comportando l'impossibilità di recuperarle anche in periodo successivo.

D'altro canto, la sospensione, però, non prevede una cessazione assoluta delle quote maturate successivamente al predetto periodo e generate dalle cessazioni avvenute nel periodo di blocco, talché gli importi di assegno individuale di un medico che ha interrotto il proprio rapporto di lavoro nel periodo in questione non arricchiranno il fondo di ponderazione per la parte maturata nel periodo di sospensione e ciò, in aderenza alla previsione di legge "senza possibilità di

recupero", ma a far data dal 1 gennaio 2015 daranno luogo nuovamente al meccanismo di rideterminazione del fondo pro rata temporis.

A fronte di questa interpretazione vi è chi sostiene viceversa che gli assegni dei cessati nel periodo "di blocco", oltre le quote relative al periodo in esame, non consentiranno mai più una determinazione di quote affluenti ai fondi di ponderazione, contrastando ad avviso della Scrivente con la norma che prevede, si ribadisce, "una sospensione senza possibilità di recupero" e non una esclusione definitiva del meccanismo; per questa via si determinerebbe chiaramente una riduzione del fondo non solo limitata agli anni di sospensione ma esplicitante i suoi effetti anche in futuro.

Tale ultima ipotesi parrebbe anche sostenuta dalle "Linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema regioni-servizio sanitario nazionale" esposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto 15/42/CR05/C1 del 23 aprile 2015 (allegato), allorquando si segnala che "dal 2015, e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale che cessa nell'anno con conseguente produzione degli effetti incrementali sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016." (sottolineato e grassetto sono della Scrivente).

Ritenendo che le differenti interpretazioni possano risultare opinabili anche a fronte di eventuale contenzioso che può insorgere sulla questione, si chiede di poter acquisire competente parere di codesto Ministero in ordine ai criteri applicativi predetti, ringraziando sin d'ora per un cortese riscontro che consentirà di assistere correttamente le amministrazioni richiedenti.

[omissis]

**** SEGUE NOTA MEF A SISAC ****

Roma, 3 giugno 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale

Ufficio VIII

Prot. n. 49312/2016

Oggetto: quesito applicazione art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e art. 16, comma 1, lett. b e comma 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - sblocco fondi di ponderazione quote capitarie/orarie.

Si fa riferimento alla nota 231 del 15 marzo 2016 con la quale codesta Struttura ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, in relazione ai meccanismi di rideterminazione dei fondi per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie previsti dagli Accordi collettivi nazionali a causa del relativo incremento con le quote di anzianità rese disponibili a seguito della cessazione di rapporti convenzionali.

Codesta Struttura ricorda, facendo altresì riferimento al parere reso da questo Dipartimento con nota 26186 del 28 marzo 2016, come le richiamate disposizioni abbiano trovato applicazione anche nei confronti del predetto personale convenzionato, in considerazione delle loro finalità di contenimento effettivo degli oneri a carico di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e del sostanziale parallelismo nel trattamento del personale dipendente e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ai fini del riconoscimento degli incrementi retributivi in sede di rinnovi contrattuali/convenzionali.

A sostegno di tale impostazione e, comunque, al fine di fugare possibili dubbi interpretativi, è inoltre intervenuto l'articolo 15, comma 25, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che ha definitivamente chiarito che l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni) si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il SSN fin dalla loro entrata in vigore.

In applicazione delle richiamate disposizioni sono stati sospesi, fino all'anno 2014, i meccanismi di rideterminazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote, senza possibilità di recupero.

Ora, in conseguenza dell'intervenuto sblocco dei trattamenti economici nei termini operati dalla legge 190 del 2014, emergerebbero le seguenti differenti interpretazioni applicative:

- secondo una prima interpretazione, sostenuta da codesta Struttura, dal 1° gennaio 2015 le quote già destinate al personale cessato dal rapporto di convenzionamento con il SSN durante il periodo di sospensione e non affluite tale periodo ai fondi di ponderazione, possono ricominciare ad affluirvi (restando comunque esclusa la possibilità di recuperare gli importi che sarebbero confluiti fino al 2014 in assenza

del regime di sospensione citato). Tale interpretazione sarebbe dettata dal fatto che la normativa in oggetto farebbe riferimento ad un regime di sospensione senza possibilità di recupero e non ad una cessazione assoluta delle quote generate nel corso del richiamato periodo;

- secondo l'interpretazione sostenuta invece dalla Conferenza delle Regioni, gli assegni di coloro che sono cessati nel periodo di sospensione sono definitivamente indisponibili ai fini dell'alimentazione dei fondi che riprendono ad alimentarsi con le quote di coloro che cessano dal rapporto di convenzionamento dal 2015.

Al riguardo, per quanto di competenza. Confermando anche quanto già rappresentato con la citata nota 26186 del 2012, si segnala che le disposizioni richiamate hanno perseguito l'obiettivo di un contenimento di natura permanente degli oneri di personale a carico degli enti inseriti nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, mediante la sospensione dei rinnovi contrattuali e mediante la limitazione della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale e dunque con effetti finanziari proiettati anche negli esercizi successivi a quelli della sospensione. In particolare l'articolo 11, comma 456, della legge n. 47 del 2013, integrando l'articolo 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, ha previsto che "A decorrere dal 10 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015 ha conseguentemente chiarito che con il menzionato comma 456 sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione, negli anni 2011-2014, del predetto articolo 9, comma 2-bis, del DL 78/2010.

Per quanto rappresentato si ritiene che correttamente le quote dei soggetti cessati nel periodo di sospensione costituiscano un risparmio di spesa permanente e di conseguenza non possano concorrere all'alimentazione dei fondi a partire dal 2015 (diversamente si tratterebbe di un risparmio temporaneo, con successivo rimbalzo del livello di spesa al valore complessivo degli importi sospesi fino al 2014, oltre che degli importi che si generano dal 2015).

[omissis]

** SEGUE NOTA DIFFUSIONE SISAC **

Roma, 25 luglio 2016

Prot. n. 579/2016

Oggetto: trasmissione risposta MEF su sblocco fondi di ponderazione quote capitarie/orarie.

Si trasmette alle SS.VV. la risposta pervenuta dal Ministero dell'Economia, Ragioniere Generale dello Stato (nota prot. 49312 del 3 giugno 2016) in relazione ai meccanismi di rideterminazione dei fondi per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie previsti dagli Accordi collettivi nazionali.

L'interpellato Ministero ha concluso ritenendo che "le quote dei soggetti cessati nel periodo di sospensione costituiscano un risparmio di spesa permanente e di conseguenza non possano concorrere all'alimentazione dei fondi a partire dal 2015 (diversamente si tratterebbe di un risparmio temporaneo, con successivo rimbalzo del livello di spesa al valore comprensivo degli importi sospesi fino al 2014, oltre che degli importi che si generano dal 2015)".

Dando seguito alle richieste pervenute ed acquisito il parere del Ministero competente, tanto si segnala per i seguiti di competenza.

[omissis]

© Data di pubblicazione 10/05/2017

